

Pagina iniziale>I tuoi diritti>Imputati (procedimenti penali)

Imputati (procedimenti penali)

Italia

Le presenti note informative spiegano che cosa succede quando una persona è sospettata o accusata di un reato.

Sintesi del procedimento penale

Si riporta di seguito una sintesi delle fasi ordinarie del procedimento penale per adulti.

Nelle note informative potete trovare una descrizione dettagliata di ciascuna fase del processo, nonché dei vostri diritti. Queste informazioni non sostituiscono la consulenza legale e sono intese soltanto come guida.

Il procedimento penale viene avviato quando la polizia o il pubblico ministero vengono a conoscenza di un fatto che potrebbe costituire reato.

Una volta concluse le indagini, il pubblico ministero avvia l'azione legale con cui si apre il processo, a meno che non ritenga opportuno archiviare il caso.

Per i reati che devono essere giudicati da un tribunale in composizione collegiale, dalla Corte d'assise (un organo analogo alle Crown Court nel Regno Unito, o al Federal Judicial District negli Stati Uniti), o in alcuni casi da un tribunale composto da un giudice unico, il pubblico ministero trasmette una richiesta di rinvio a giudizio al giudice dell'udienza preliminare.

Al termine dell'udienza preliminare il giudice può rinviare a giudizio l'imputato o rinunciare all'azione legale.

Nel caso dei reati per i quali è competente un organo monocratico o il giudice di pace, il pubblico ministero notifica un mandato di comparizione o una citazione diretta in giudizio.

Esistono poi alcuni riti speciali: il rito abbreviato, l'applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento), il giudizio immediato o direttissimo, il procedimento per decreto di condanna penale.

Il procedimento penale si svolge di norma in tre fasi:

primo grado (Corte d'assise, tribunale in composizione collegiale, organo monocratico o giudice di pace),
impugnazione e

Corte di cassazione (il massimo grado di giudizio).

In primo grado vengono raccolte tutte le prove, testimoniali e documentali; il giudizio si conclude con la condanna o l'assoluzione.

Potete impugnare la sentenza emessa in primo grado.

La Corte d'appello decide se confermare la sentenza emessa in primo grado o riformarla in parte o totalmente, oppure se annullarla rinviandola al giudice di primo grado.

La decisione della Corte d'appello può essere impugnata mediante ricorso presentato alla Corte di cassazione (il massimo grado di giudizio).

La Corte di cassazione pronuncia la sua sentenza, con la quale può dichiarare inammissibile la domanda o rigettarla, o addirittura cassare la sentenza impugnata senza rinvio, o infine può decidere di cassare la sentenza rimettendo la causa al giudice di primo grado.

Una volta concluse tutte le fasi di giudizio, la sentenza diventa definitiva. In caso di condanna con irrogazione di pena, questa diventa esecutiva.

Nelle note informative potete trovare una descrizione dettagliata di ciascuna fase del processo, nonché dei vostri diritti. Queste informazioni non sostituiscono la consulenza legale e sono intese soltanto come guida.

Se siete vittima di un reato, potete trovare tutte le informazioni sui vostri diritti cliccando [qui](#).

Il ruolo della Commissione europea

Occorre osservare che la Commissione europea non ha alcun ruolo nei procedimenti penali all'interno degli Stati membri e pertanto non vi può assistere nel caso dobbiate sporgere denuncia. Le informazioni fornite in queste note informative servono per sapere come potete sporgere una denuncia e a chi rivolgervi.

Cliccate sui collegamenti sottostanti per trovare le informazioni di cui avete bisogno

[I miei diritti nel corso delle indagini](#)

[I miei diritti nel corso del processo](#)

[I miei diritti dopo il processo](#)

Ultimo aggiornamento: 18/01/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - Come ottenere una consulenza legale

È molto importante ottenere una consulenza legale da un libero professionista quando vi trovate in qualche modo coinvolti in un procedimento penale. Le note informative spiegano in quali circostanze avete diritto a essere rappresentati da un avvocato e illustrano cosa questi può fare per voi. La presente nota informativa generale indica come trovare un avvocato e come affrontare le spese legali nel caso in cui non abbiate la possibilità di sostenerle.

Trovare un avvocato

Se siete in stato di arresto o di fermo o in custodia cautelare, potete nominare subito un avvocato di vostra fiducia e incontrarlo non appena venite posti in stato di arresto, di fermo o custodia cautelare.

Se vi trovate in libertà provvisoria potete nominare un avvocato di fiducia e consultarlo in qualsiasi momento.

Potete trovare un avvocato ai seguenti indirizzi:

 [Consiglio nazionale forense](#)

 [Diritto penale multilingue](#)

 [Unione delle camere penali italiane](#)

Se non nominate un avvocato, l'autorità giudiziaria ne nominerà per voi uno scelto da un apposito registro.

Pagare un avvocato

Di norma gli onorari dell'avvocato che vi assiste sono a vostro carico, sia che lo abbiate nominato voi, sia che abbia provveduto il tribunale.

Posso ottenere l'assistenza di un legale gratuitamente?

Potete richiedere il patrocinio legale affinché le spese di assistenza legale siano poste a carico del governo se il vostro reddito imponibile non supera 10 628,16 euro. Se vivete con un coniuge o altri familiari, il reddito imponibile si calcola sommando tutti i redditi di ciascun membro del nucleo familiare. In tal caso il limite di reddito è elevato di 1 032,91 euro per ciascun familiare convivente.

In quali circostanze è escluso il patrocinio gratuito?

Non è possibile richiedere l'ammissione al patrocinio gratuito:

se si tratta di un procedimento penale relativo a evasione fiscale;

se l'interessato è assistito da più di un avvocato difensore;

se l'imputato ha una condanna definitiva per reati di associazione a delinquere di stampo mafioso o finalizzata al contrabbando di tabacchi e al traffico di sostanze stupefacenti.

Cosa posso fare per ottenere il patrocinio gratuito?

Dovete presentare domanda all'ufficio del magistrato presso il quale è pendente la vostra causa.

Dovete compilare e firmare la domanda fornendo i seguenti documenti:

domanda di ammissione al patrocinio gratuito;

nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale, anche per tutti gli altri membri del nucleo familiare;

certificazione del vostro reddito per l'anno precedente la domanda (dichiarazione scritta);

impegno a comunicare qualsiasi variazione di reddito rilevante ai fini dell'ammissione al beneficio.

Potete presentare la domanda di persona, allegando una fotocopia di un documento di identità valido, oppure tramite il vostro avvocato, che dovrà far autenticare la vostra firma. Potete anche presentare la domanda per mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, allegando una fotocopia del vostro documento di identità.

Se vi trovate in stato di fermo potete presentare la domanda dal penitenziario.

Se vi trovate agli arresti domiciliari o in custodia cautelare, potete presentare la domanda a un ufficiale della polizia giudiziaria.

Se siete uno straniero proveniente da un paese al di fuori dell'UE, dovete allegare un attestato del vostro reddito prodotto all'estero rilasciato dalla competente autorità consolare, la quale deve certificare la veridicità dei dati dichiarati nella vostra domanda.

Se non è possibile produrre tale certificazione, potete sostituirla con un'autocertificazione. Se siete uno straniero e vi trovate in stato di fermo e in carcere per motivi di sicurezza, o se siete in stato di arresto o agli arresti domiciliari, la certificazione del vostro Consolato può essere prodotta entro venti giorni dalla presentazione della domanda dal vostro avvocato o da un familiare, e può anche essere sostituita da una dichiarazione scritta.

Cosa succede se mi viene concesso il patrocinio gratuito?

Qualora il giudice accolga la vostra richiesta, potete scegliere un difensore da uno degli elenchi di avvocati tenuti su appositi registri presso gli Ordini. È possibile consultare tali registri presso gli uffici di ciascun Ordine degli avvocati.

Le spese relative all'assistenza legale e tutte le spese del procedimento, compresa la prestazione di un interprete, saranno a carico dello Stato.

Link correlati

 [Associazione nazionale volontari avvocati](#)

 [Ministero dell'Interno](#)

 [Unione delle Camere penali italiane](#)

 [Unione Triveneta dei Consigli dell'Ordine degli avvocati](#)

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - I miei diritti durante le indagini su un reato e prima che la causa sia portata in tribunale

In cosa consistono le indagini?

Le indagini comportano una serie di attività svolte dal pubblico ministero e dalla polizia giudiziaria non appena vengono a conoscenza di un reato. La notizia di un reato viene acquisita di propria iniziativa dal pubblico ministero o dalla polizia giudiziaria, oppure a seguito di un'azione intentata dal denunciante o da altre persone.

Qual è lo scopo delle indagini preliminari?

Lo scopo delle indagini preliminari è accertare se effettivamente è stato commesso un reato, individuare l'autore e raccogliere prove per avviare l'istruttoria e il procedimento.

Chi svolge le indagini?

Le indagini sono svolte dal pubblico ministero, dalla polizia giudiziaria e dall'avvocato difensore. Inoltre la figura del giudice per le indagini preliminari garantisce il rispetto delle norme procedurali e dei diritti delle parti del procedimento.

Quali sono le fasi principali delle indagini preliminari?

Raccolta di prove

Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria possono organizzare ed eseguire perquisizioni, controlli, sequestri di beni e documenti, esaminare testimonianze, disporre intercettazioni telefoniche, sorveglianza elettronica e ispezioni di locali. Lo scopo di queste misure è cercare e acquisire prove. L'avvocato difensore può eseguire perquisizioni per raccogliere prove a discarico.

Interrogatorio

Un sospetto può essere convocato dalla polizia giudiziaria o dal pubblico ministero per essere interrogato. Lo scopo dell'interrogatorio è stabilire se il sospetto è coinvolto in un reato.

Arresto, fermo, custodia preventiva e mandato di arresto europeo

La polizia può arrestare chiunque sia colto nell'atto di commettere un reato o dopo che il reato è stato commesso, se vi è un rischio di fuga. Lo scopo dell'arresto è evitare che vengano commessi altri reati, tenendo l'autore sotto custodia. Con l'arresto si evita il rischio di fuga del sospetto.

Il giudice per le indagini preliminari può decidere che il sospetto sia tenuto in custodia cautelare in carcere. Lo scopo di questa misura è evitare la reiterazione del reato, consentire la raccolta delle prove necessarie e impedire la fuga del sospetto.

Infine, la polizia può procedere a un arresto per dare esecuzione a un [mandato di arresto europeo](#). Lo scopo di tale mandato è porre l'interessato sotto custodia cautelare nello Stato richiedente.

Chiusura delle indagini preliminari e udienza preliminare

Una volta concluse le indagini preliminari, il pubblico ministero avvia l'azione legale, a meno che abbia chiesto di archiviare il caso.

Per i reati più gravi si svolge un'udienza preliminare davanti al magistrato prima che inizi il processo. La funzione di tale udienza è operare quale filtro per poter valutare i motivi dell'accusa ed evitare processi inutili. L'imputato può scegliere di essere giudicato con un rito alternativo evitando il processo e, in caso di condanna, gode di una riduzione della pena detentiva.

I miei diritti durante le indagini

Cliccate sui collegamenti sottostanti per conoscere i vostri diritti in ogni fase delle indagini.

[Raccolta di prove \(1\)](#)

[Interrogatorio \(2\)](#)

[Arresto, fermo, custodia preventiva e mandato di arresto europeo \(3\)](#)

[Conclusione delle indagini preliminari e udienza preliminare \(4\)](#)

Raccolta di prove (1)

La polizia può effettuare ispezioni e perquisire la mia abitazione, la mia automobile o il mio luogo di lavoro?

Sì. La polizia può effettuare ispezioni e perquisizioni in loco di propria iniziativa o su richiesta del pubblico ministero, in modo da reperire o trasmettere le prove del reato commesso.

Posso essere sottoposto a una perquisizione corporale?

Sì. Occorre un mandato del pubblico ministero per effettuare una perquisizione corporale. Tuttavia la polizia può fermare e perquisire una persona di propria iniziativa.

La polizia può prelevare documenti e oggetti che porto con me o che si trovano nella mia abitazione o automobile o presso il mio luogo di lavoro?

Sì. La polizia può sequestrare, di propria iniziativa o a seguito di un mandato del pubblico ministero, documenti e oggetti che possono essere considerati prove materiali, se risultano necessari per provare un fatto.

Quali sono i miei diritti in caso di ispezione, perquisizione e sequestro?

Se siete sottoposti a una perquisizione corporale potete farvi assistere da una persona di fiducia, purché immediatamente reperibile. La perquisizione deve svolgersi nel rispetto della vostra dignità.

In caso di ispezione o sequestro con un mandato, la polizia deve consegnarvi una copia dello stesso. Se non siete presenti in tale frangente, la polizia deve consegnare il mandato a chiunque sia presente in quel momento. Avete il diritto di farvi assistere da un avvocato, tuttavia la polizia non è tenuta ad avvertirvi in anticipo.

Ho il diritto di oppormi al sequestro?

Sì, potete presentare domanda di riesame del provvedimento entro dieci giorni dal mandato di sequestro/confisca. Il tribunale competente deciderà in merito.

Mi verrà chiesto di farmi prelevare impronte digitali o campioni di DNA (capelli, saliva o altri fluidi corporei)?

Sì. Se siete sospettati di un reato, la polizia può chiedervi di prelevare campioni di DNA e impronte digitali per identificarvi. Se non prestate il vostro consenso, la polizia può procedere semplicemente chiedendo un'autorizzazione verbale al pubblico ministero a prendere le vostre impronte digitali o a prelevare campioni.

Può esservi chiesto di farvi prelevare impronte digitali e campioni di DNA come prove, ma solo se siete sospettati di un reato grave e se occorre un'ordinanza del magistrato o, in casi urgenti, un mandato del pubblico ministero da ratificare da parte del magistrato.

Posso chiedere di eseguire indagini a mio carico?

Il legale che vi segue ha il diritto di svolgere indagini per vostro conto a supporto della difesa, anche tramite un investigatore privato.

Può anche raccogliere dichiarazioni di testimoni, ispezionare determinati luoghi, autorizzare perizie e richiedere documenti alla pubblica amministrazione.

Le dichiarazioni di testimoni e i documenti possono essere trasmessi dal vostro avvocato al giudice per le indagini preliminari, al pubblico ministero e al

"Tribunale del riesame" (un tribunale speciale competente a decidere, su richiesta dell'imputato, se confermare o revocare ordinanze che impongono misure coercitive quali arresti domiciliari o espulsione).

Il tribunale terrà conto di tale materiale al momento di decidere.

Interrogatorio (2)

Per quali motivi potrei essere interrogato?

Se siete sospettati di essere coinvolti in un reato potreste essere convocati per un interrogatorio al fine di verificare gli elementi e le accuse a vostro carico.

Potete chiedere voi stessi di essere interrogati per chiarire la vostra posizione.

Se vi trovate in stato di fermo o in custodia cautelare, [cliccate qui](#).

Mi verranno fornite informazioni sulle accuse prima dell'interrogatorio?

Sì. L'atto di citazione contiene una descrizione dei fatti riguardanti le accuse nei vostri confronti. Prima dell'inizio dell'interrogatorio sarete informati delle accuse e delle prove a vostro carico.

Devo rispondere alle domande?

No. Prima dell'inizio dell'interrogatorio, la polizia e il pubblico ministero devono farvi presente che non siete tenuti a rispondere alle domande. Nondimeno, dovete rispondere alle domande sulle vostre generalità e sui precedenti penali.

Cosa succede se non conosco la lingua del posto?

Avete il diritto di essere assistiti gratuitamente da un interprete, che tradurrà le domande e le vostre risposte.

Posso essere assistito da un avvocato?

Quando sarete citati per l'interrogatorio, sarete informati del vostro diritto a farvi assistere da un legale. Se non avete un avvocato, il tribunale ne nominerà uno per conto vostro. La [Nota informativa 1](#) illustra come potete ottenere assistenza legale.

Per tutta la durata dell'interrogatorio dovete essere assistito da un avvocato, di vostra fiducia o nominato d'ufficio.

Subito dopo che il reato è stato commesso la polizia può rivolgervi alcune domande anche se il vostro avvocato non è presente, tuttavia non siete tenuti a rispondere. Se rispondete, le vostre dichiarazioni possono essere usate come prove per proseguire le indagini.

Arresto, fermo, custodia preventiva e mandato di arresto europeo (3)

Per quali motivi posso essere arrestato?

La polizia può arrestarvi se venite sorpresi in flagranza di reato, ovvero nell'atto di commettere un reato, o poco dopo, se vi ha inseguiti.

La polizia può anche trattenervi se siete stati sorpresi nell'atto di commettere un reato, se siete sospettati di aver commesso un reato o se sussiste un rischio reale di fuga.

Il giudice per le indagini preliminari può disporre la custodia cautelare in carcere se vi sono prove evidenti di colpevolezza nei vostri confronti, se sussiste un rischio di inquinamento delle indagini o di ostacolo al corso della giustizia, reiterazione di reato o fuga.

Potrò conferire con un avvocato?

Sì. Subito dopo l'arresto, il fermo o dopo che vi è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, la polizia deve informarvi che potete nominare un avvocato. La polizia deve contattare immediatamente il vostro legale o, se non ne avete uno, l'avvocato nominato d'ufficio dal tribunale. La [Nota informativa 1](#) illustra come potete ottenere assistenza legale.

Avete il diritto di conferire immediatamente con il vostro avvocato.

Qualora vi siano motivi di carattere eccezionale per la custodia cautelare, le autorità giudiziarie possono rimandare il colloquio con il vostro legale per un massimo di 48 ore in caso di arresto o fermo, e di 5 giorni in caso di custodia cautelare.

Posso contattare un parente?

Sì. La polizia contatterà i vostri familiari se la autorizzate a farlo.

Sarò interrogato? Devo fornire informazioni?

Se siete in stato di arresto o di fermo, la polizia può interrogarvi in presenza del vostro avvocato, ma non siete tenuti a rispondere alle domande.

Sarete informati delle accuse e delle prove a vostro carico.

All'udienza di convalida del fermo potete essere interrogati dal giudice, ma non siete tenuti a rispondere. Potete anche chiedere voi stessi di essere interrogati.

In caso di custodia cautelare in carcere, il giudice deve interrogarvi entro 5 giorni dall'inizio della custodia cautelare (cosiddetto interrogatorio di garanzia). La presenza del vostro avvocato e di un interprete è obbligatoria, e non siete tenuti a rispondere.

Per ulteriori informazioni cfr. [Interrogatorio \(2\)](#).

Cosa succede se non conosco la lingua?

Avete il diritto di essere assistiti gratuitamente da un interprete, che tradurrà le domande e le vostre risposte.

Per quanto tempo posso essere trattenuto dalla polizia?

Dopo l'arresto o il fermo potete essere trattenuti alla stazione di polizia per un massimo di 24 ore. Entro questo lasso di tempo la polizia deve incarcerarvi. L'udienza di convalida del fermo avviene dinanzi a un magistrato entro 48 ore dall'arresto. Dopo l'udienza il giudice può disporre il vostro rilascio immediato o emettere un provvedimento di custodia cautelare.

Posso impugnare un provvedimento di custodia cautelare emesso nei miei confronti?

Sì. Entro 10 giorni dall'esecuzione del provvedimento potete chiedere la revisione del provvedimento al competente organo giurisdizionale collegiale. Sarà fissata un'udienza cui avete il diritto di presenziare e nella quale potete chiedere di essere ascoltati. La decisione di tale organo può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione entro 10 giorni dalla sua emissione.

Cosa succede se vengo arrestato in forza di un mandato di arresto europeo?

Se uno Stato membro ha emesso un [mandato di arresto europeo](#), potete essere arrestati in un altro Stato membro e consegnati allo Stato richiedente dopo un'udienza dinanzi alla Corte d'appello.

Potete essere arrestati dalla polizia su sua iniziativa o a seguito di un provvedimento di custodia cautelare emesso dalla Corte d'appello.

Avete il diritto di nominare un legale. Se non ne avete uno, il tribunale nominerà un avvocato d'ufficio per conto vostro. Il vostro avvocato e l'ambasciata del vostro paese devono essere avvertiti immediatamente.

Entro 48 ore dal fermo di polizia o entro 5 giorni dall'esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare, un magistrato deve sentirvi in presenza del vostro avvocato e di un interprete.

Entro 20 giorni dal vostro arresto si terrà un'udienza dinanzi alla Corte d'appello. In tale udienza si deciderà se trattenervi o aderire alla richiesta di consegna. Tale decisione può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione.

Conclusione delle indagini preliminari e udienza preliminare (4)

Cosa succede una volta concluse le indagini preliminari?

Il pubblico ministero deve notificarvi la conclusione delle indagini preliminari, a meno che non decida di archiviare la causa. Non riceverete alcuna notifica se per il reato in questione è competente il giudice di pace.

Potete consultare il fascicolo delle indagini preliminari e conoscere le prove a vostro carico. Potete depositare memorie e prove a vostro scarico, e chiedere di essere nuovamente interrogato.

Dopo avervi notificato che le indagini preliminari sono concluse, il pubblico ministero avvia l'azione legale, salvo i casi in cui decide di archiviare la causa. Per i reati minori il pubblico ministero vi citerà direttamente in giudizio. Negli altri casi trasmette una richiesta di rinvio a giudizio al giudice per le indagini preliminari.

Che cosa è un'udienza preliminare?

Lo scopo dell'udienza preliminare è verificare le accuse a vostro carico.

Si tiene a porte chiuse, in presenza del pubblico ministero e del vostro avvocato; se lo desiderate, potete partecipare ed essere ascoltati. Il giudice può sentire i testimoni e richiedere documenti. Al termine dell'udienza, il giudice può archiviare la causa o disporre il rinvio a giudizio dinanzi a un tribunale o alla Corte d'assise.

Ho il diritto di nominare un legale?

Sì, è obbligatorio che vi facciate assistere da un avvocato.

Per maggiori informazioni consultate la [Nota informativa 1](#).

Cosa succede se non conosco la lingua?

La richiesta di rinvio a giudizio e i capi d'accusa devono essere tradotti nella vostra lingua. Se vi presentate all'udienza vi sarà fornito un interprete.

Devo essere presente?

No. Potete scegliere di non presentarvi.

Posso evitare di andare in giudizio?

Sì. Potete chiedere al giudice per le indagini preliminari di essere giudicati con il rito abbreviato. Le udienze si svolgono a porte chiuse e la decisione viene adottata in base agli atti. In caso di condanna, la pena viene ridotta di un terzo.

Potete anche evitare il processo accettando una pena ridotta concordata con il pubblico ministero (patteggiamento).

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti in tribunale

Dove si terrà il processo?

Il processo si terrà dinanzi al giudice competente territorialmente e per materia.

Per i reati minori è competente il giudice di pace e il tribunale in composizione monocratica. Per i reati più gravi il giudizio spetta a un organo collegiale. Per i reati considerati una grave minaccia per la società (omicidio e terrorismo) è competente la Corte d'assise.

Il processo deve essere tenuto pubblicamente. In caso contrario non è valido.

In situazioni particolari il giudice può decidere di tenere il processo, o parte di esso, a porte chiuse. Potete chiedere che un testimone sia sentito in privato nei casi in cui un'udienza pubblica potrebbe ledere la vostra privacy in relazione a fatti non connessi al procedimento.

La sentenza sarà pronunciata dallo stesso giudice che presiede il processo. Per i processi in Corte d'assise il collegio giudicante comprende una giuria.

Le accuse possono essere modificate durante il processo?

Le accuse a vostro carico possono essere modificate durante il processo.

Il pubblico ministero può individuare nuove accuse a vostro carico se il reato si rivela diverso da quello descritto nell'atto di incriminazione o se insorgono circostanze aggravanti e/o un reato contemporaneo.

Potete chiedere di fissare un termine per preparare la vostra difesa.

Cosa succede se mi dichiaro colpevole?

La dichiarazione di colpevolezza non è prevista nell'ordinamento giuridico italiano.

Se non volete affrontare il processo e avete interesse a ridurre la pena, dovete chiedere al pubblico ministero un accordo sulla pena (patteggiamento).

Dovete presentare una richiesta in tal senso all'udienza preliminare o, in mancanza di questa, all'inizio del processo.

Quali sono i miei diritti durante il processo?

Non siete tenuti a presentarvi in aula.

La vostra presenza può essere necessaria per alcuni atti specifici, quali l'identificazione da parte di un testimone.

In tale circostanza, se non comparite di vostra iniziativa, il giudice può disporre la vostra presenza coercitivamente al processo.

Se volete essere presenti, ma avete un grave impedimento (malattia), il vostro avvocato può chiedere di rinviare l'udienza.

Potete anche partecipare solo ad alcune delle udienze. Se non partecipate ad alcuna udienza, il tribunale emetterà una sentenza in contumacia.

Se non conoscete la lingua dovete obbligatoriamente avere un interprete.

L'assistenza da parte di un legale è obbligatoria; l'avvocato deve essere presente in aula.

Avete il diritto di nominare un legale di vostra fiducia. Se non avete i mezzi per pagare gli onorari, potete chiedere il patrocinio gratuito (spese di difesa a carico dello Stato).

Se non nominate un legale di fiducia, il tribunale ne nominerà uno d'ufficio.

Per maggiori informazioni consultate la [Nota informativa 1](#). Potete revocare il mandato al vostro avvocato in qualsiasi momento. Per cambiare l'avvocato nominato d'ufficio dal tribunale occorre ottenere un'ordinanza dal giudice indicando il motivo del cambiamento.

Avete il diritto di non rispondere per tutta la durata del processo.

Se il pubblico ministero o una delle parti chiede che siate interrogato, potete acconsentire o rifiutarvi.

Potete rilasciare dichiarazioni in qualsiasi momento durante il processo.

Avete il diritto di essere ascoltati.

Se non dite il vero non sarete puniti, tuttavia il giudice può tener conto di questa circostanza.

Se incolpate o accusate altre persone, dovete essere certi che le vostre affermazioni rispondano al vero. Se mentite potete essere accusati di calunnia.

Quali sono i miei diritti per quanto riguarda le prove a mio carico?

All'inizio del processo il pubblico ministero, il vostro avvocato e qualsiasi altra parte possono chiedere al giudice l'ammissione delle prove.

Il vostro avvocato può respingere le prove richieste da altre parti.

Il vostro legale può esigere che vengano ascoltati testimoni e periti e può chiedere di produrre documenti. Il vostro avvocato può anche procurare queste prove attraverso indagini svolte per la vostra difesa. Per maggiori informazioni consultate la [Nota informativa 2](#). I testimoni e i periti vengono ascoltati in contraddittorio.

Il vostro avvocato può rivolgere domande sia ai testimoni dell'accusa sia a quelli della difesa.

Inoltre può confutare qualsiasi dichiarazione precedentemente rilasciata dai testimoni. Il giudice terrà conto di eventuali discordanze tra le dichiarazioni rilasciate precedentemente e quelle rese in aula al fine di stabilire se il testimone è o meno attendibile.

Verranno prese in considerazione le informazioni relative al mio certificato penale?

Il giudice può tener conto di eventuali precedenti penali a vostro carico.

Potete essere accusato di essere un delinquente recidivo. In tal caso, se siete condannati la pena sarà aumentata.

Si terrà conto di eventuali precedenti penali in altri Stati membri, se riconosciuti dal governo italiano.

Che cosa succede alla fine del processo?

Una volta concluso il processo, il pubblico ministero, il vostro avvocato e le eventuali altre parti tengono le arringhe conclusive e presentano le loro istanze.

Il giudice pronuncia il verdetto e legge i capi d'imputazione.

La sentenza può essere di assoluzione o condanna.

In caso di condanna, la sanzione può consistere in un'ammenda o nella condanna alla reclusione, o entrambe.

Il giudice può concedere la sospensione della pena.

La reclusione senza condizionale diventa esecutiva solo quando la condanna è definitiva.

Se il giudice lo ritiene necessario può approvare o richiedere la custodia cautelare in carcere o gli arresti domiciliari. Per maggiori informazioni consultare la [Nota informativa 2](#).

Nei processi dinanzi al giudice di pace sono possibili le seguenti sanzioni: ammende, arresti domiciliari e lavori di pubblica utilità.

Non è prevista una pena con la condizionale.

Il giudice di pace può commutare la pena in espulsione.

Qual è il ruolo della persona offesa dal reato durante il processo?

La persona offesa da un reato può prendere parte al procedimento penale assistita da un legale.

L'avvocato partecipa alle udienze, può chiedere prove e interrogare testimoni o periti.

In caso di condanna il giudice può imporvi di pagare un risarcimento alla parte lesa.

Il giudice può disporre la liquidazione immediata dei danni alla parte lesa.

Link correlati

[Ministero della giustizia](#)

[Questioni di diritto in generale](#)

[Questioni di diritto penale](#)

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

4 - I miei diritti dopo il processo

Posso presentare ricorso?

Voi e il vostro avvocato potete impugnare la sentenza purché la pena non sia solo un'ammenda.

Il ricorso va presentato al giudice che vi ha condannato entro termini che possono variare da 15 a 45 giorni dalla data della pronuncia o del deposito della sentenza.

Nel ricorso occorre indicare le motivazioni su cui si fonda il ricorso e i punti impugnati della sentenza.

Il processo si svolgerà dinanzi alla Corte d'appello o alla Corte d'assise d'appello.

Cosa succede se presento ricorso?

Se impugnate la sentenza, l'esecuzione della pena è sospesa fino a quando la sentenza diventa definitiva.

La presentazione del ricorso non comporta il vostro rilascio, qualora vi troviate in carcere al momento dell'impugnazione della sentenza. Se siete in custodia cautelare, la Corte d'appello esaminerà il ricorso entro breve termine. Negli altri casi i tempi dipendono dal numero di cause pendenti.

La Corte d'appello decide sulla base delle prove esistenti.

Può anche disporre un nuovo giudizio, ma solo in casi eccezionali. Può stabilire di avvalersi delle prove disponibili solo se lo ritiene indispensabile ai fini della sua decisione. Potete chiedere di tener conto in appello di prove impreviste o scoperte di recente, dopo la pronuncia della sentenza di primo grado.

Se non eravate presenti al processo in primo grado e potete provare che vi trovavate nell'impossibilità di partecipare, o se non eravate al corrente che il processo fosse in corso di svolgimento, il tribunale può decidere di ricominciare il processo.

Cosa succede all'udienza d'appello?

Il vostro avvocato deve essere presente al processo. Voi potete partecipare, ma non siete tenuti.

Avete il diritto di avere un interprete.

Se il tribunale decide di ricominciare il processo riesaminerà tutte le prove.

Dopo le dichiarazioni conclusive delle parti, il tribunale pronuncia la sentenza.

Cosa avviene se il ricorso viene accolto/respinto?

Se il ricorso viene dichiarato ammissibile, il tribunale può annullare o modificare la sentenza in toto o in alcune parti.

Se il ricorso è inammissibile, il tribunale conferma la sentenza del tribunale di primo grado.

Se siete assolti dalle accuse in fase di appello, non sono in generale previste disposizioni per il vostro risarcimento.

Posso impugnare la sentenza della Corte d'appello?

La sentenza d'appello può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione.

Il ricorso può essere presentato da voi o dal vostro avvocato purché sia iscritto al cosiddetto "Albo dei patrocinanti in Cassazione" (uno speciale registro degli avvocati abilitati alla difesa dinanzi alla Corte di Cassazione).

Il ricorso va presentato alla Corte d'appello entro termini che possono variare da 15 a 45 giorni.

I motivi di impugnazione sono rigorosamente disciplinati e riguardano unicamente errori giuridici.

Le udienze possono essere a porte chiuse o pubbliche.

La Corte di cassazione decide sulla base degli atti del tribunale.

La Corte di cassazione può dichiarare inammissibile il ricorso o respingerlo, oppure cassare la sentenza impugnata con o senza rinvio. Se occorre tenere un nuovo processo, la causa viene rinviata al giudice originario.

Cosa avviene dopo che la sentenza diventa definitiva?

La sentenza diventa definitiva se non viene proposto ricorso dinanzi alla Corte d'appello o alla Corte di cassazione entro i termini fissati dalla legge, o dopo la sentenza con la quale la Corte di cassazione respinge il ricorso.

Quando la sentenza diventa definitiva è esecutiva e viene registrata all'Ufficio del casellario giudiziale.

Se la pena consiste nel pagamento di un'ammenda, siete tenuti a versare l'importo richiesto.

Se siete condannati a una pena di reclusione non sospesa, il pubblico ministero emette un ordine di esecuzione.

Se dovete scontare una pena detentiva fino a tre anni, il pubblico ministero può sospendere la pena e notificarvi tale decisione.

Entro 30 giorni potete chiedere l'applicazione di misure alternative alla detenzione al "Tribunale di sorveglianza" (organo che decide sulla concessione delle misure alternative). Se sono previste condizioni per la concessione del beneficio, potete chiedere di essere affidati alla supervisione di un assistente sociale, di essere posti agli arresti domiciliari o sotto la supervisione di un centro di riabilitazione e prevenzione.

Se non presentate istanza in tal senso o la vostra domanda è respinta, dovete iniziare a scontare la pena.

Provengo da un altro Stato membro. Posso esservi rimandato dopo il processo?

Il giudice può applicare la misura di sicurezza dell'espulsione se siete condannati a una pena di reclusione di oltre due anni.

Il giudice può sostituire la pena detentiva con un divieto di rientro se siete stati condannati o avete patteggiato una pena detentiva di due anni e non sono previste disposizioni che concedano la sospensione della pena. L'espulsione sarà immediata, anche se la sentenza non è definitiva. L'autorità competente è il "Questore" (dirigente a livello provinciale della polizia di Stato).

Potete essere espulso anche se siete già in carcere e dovete scontare una pena inferiore a due anni. L'ordine è emesso dal magistrato del "Tribunale di sorveglianza". Potete impugnare tale decisione dinanzi al Tribunale di sorveglianza.

Le informazioni sulle accuse e/o la condanna saranno registrate sul mio certificato penale?

Le sentenze definitive sono registrate nel casellario giudiziale.

Le registrazioni vengono rimosse al compimento degli 80 anni o in seguito a morte.

Sono rimosse anche in caso di revisione della causa.

Le sentenze del giudice di pace saranno cancellate cinque anni dopo la data di imposizione della sanzione per le ammende o dopo dieci anni nel caso di altre sanzioni, purché non siano stati commessi altri reati durante il periodo stabilito.

Potete chiedere al tribunale competente di far rettificare le registrazioni e i certificati dell'Ufficio del casellario giudiziale. Se siete nati all'estero, è competente il Foro di Roma.

In caso di condanna, posso essere nuovamente giudicato per lo stesso reato?

Se siete stati condannati da un giudice italiano, la condanna è definitiva e non potete essere riprocessati in Italia per lo stesso reato.

Se siete stati condannati da un giudice straniero e si tratta di un reato commesso in Italia, potete essere riprocessati in Italia.

Link correlati

 [Questioni di diritto in generale](#)

 [Ministero dell'Interno](#)

 [Questioni generali per stranieri](#)

 [Questioni di diritto penale](#)

 [Polizia di Stato](#)

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

5 - Violazioni al Codice della strada

Come vengono gestite le violazioni minori al Codice della strada?

Ci sono due categorie di violazioni della legge previste dal Codice della strada: reati e infrazioni amministrative.

Per reati quali la guida in stato di ebbrezza, la valutazione e la sanzione comminata seguono le stesse regole di un procedimento penale.

Per i reati minori (quali eccesso di velocità o infrazioni per divieto di sosta) si segue una procedura amministrativa illustrata nella presente Nota informativa.

Chi è competente per questo tipo di reati?

Sono competenti per le infrazioni al Codice della strada la polizia stradale, la polizia di Stato, i carabinieri, la Guardia di finanza e la polizia municipale (vigili urbani). In alcuni casi possono multarvi anche i cosiddetti ausiliari del traffico.

Qual è la procedura?

Se possibile, il verbale viene redatto immediatamente e vi viene consegnato di persona.

In caso contrario, vi sarà spedito entro 150 giorni dall'individuazione dell'autore o del responsabile ai fini del pagamento dell'ammenda (di norma il proprietario del veicolo).

Quali sono le sanzioni previste?

Di norma è previsto il pagamento di un'ammenda.

Possono anche essere inflitte altre sanzioni amministrative, per esempio il ritiro o la sospensione della patente.

Provengo da un altro Stato membro. Si applicano norme particolari?

Se guidate un'auto con targa straniera, potete effettuare immediatamente il pagamento dell'ammenda in misura ridotta (sanzione minima), se consentito. In questi casi non è possibile proporre ricorso.

Un'altra possibilità consiste nel versamento di una cauzione pari all'importo della sanzione minima che si applicherebbe se il veicolo fosse registrato in uno degli Stati membri UE, o pari alla metà dell'importo della sanzione minima in qualsiasi altro caso. Potete proporre ricorso anche se avete versato la cauzione. Se non versate la cauzione, il veicolo sarà messo provvisoriamente sotto sequestro. In tal caso dovete pagare una tassa per il fermo amministrativo del veicolo e non potete utilizzarlo fino a quando non avrete versato tale somma.

Se il veicolo non è sotto sequestro, la notifica del verbale alle persone residenti all'estero avviene entro 360 giorni dall'emissione del verbale.

Che cos'è un "verbale" (documento emesso dalla polizia stradale)?

Un verbale è un atto pubblico che riporta alcuni fatti e le relative sanzioni.

Costituisce una prova diretta dei fatti contestati dall'ufficiale di polizia.

Potete rifiutarvi di firmarlo o di ritirarlo. Il vostro rifiuto va annotato, ma non modifica la validità del verbale.

Posso presentare ricorso?

Può presentare ricorso la persona il cui nome figura sul verbale, che sia il trasgressore o il proprietario del veicolo.

Il ricorso va presentato al Prefetto o al giudice di pace.

Il ricorso al Prefetto va presentato entro 60 giorni, di persona o per raccomandata con avviso di ricevimento, all'ufficio del Prefetto del luogo in cui è stato commesso il reato o alle autorità responsabili della valutazione.

Il ricorso al giudice di pace va presentato di persona o per raccomandata con avviso di ricevimento, entro 60 giorni dalla data di notifica dell'atto, all'ufficio del giudice di pace del luogo in cui è stato commesso il reato. Dovrete presentarvi in aula di persona o tramite il vostro avvocato, altrimenti il procedimento sarà nullo.

Questi tipi di reati compaiono sul mio certificato penale?

Poiché si tratta di reati amministrativi, queste infrazioni non compaiono sul certificato penale.

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

1 - I miei diritti nel corso delle indagini

A. Il fatto che io sia cittadino straniero influisce sulle indagini?

Sì, in quanto, fondamentalmente, vengono in rilievo alcuni diritti e garanzie aggiuntive (v., anche, *infra*).

B. Quali sono le fasi di un'indagine?

i. Fase di acquisizione delle prove/poteri degli investigatori

Le attività a iniziativa della Polizia Giudiziaria sono previste dagli artt.347-357 c.p.p.; le attività del Pubblico Ministero sono disciplinate dagli artt. 358-378 c.p.p..

ii. Fermo di polizia

Ai sensi dell'art. 384 c.p.p., fuori dei casi di flagranza- nei quali la Polizia Giudiziaria procede all'arresto obbligatorio ovvero all'arresto facoltativo in flagranza di reato - quando sussistono specifici elementi che, anche in relazione alla impossibilità di identificare l'indiziato, fanno ritenere fondato il pericolo di fuga, il Pubblico Ministero dispone il fermo - ovvero, prima che il P.M. abbia assunto la direzione delle indagini, la Polizia Giudiziaria procede di propria iniziativa al fermo - della persona gravemente indiziata di un delitto per il quale la legge stabilisce la pena dell'ergastolo o della reclusione non inferiore nel minimo a due anni e superiore nel massimo a sei anni ovvero di un delitto concernente le armi da guerra e gli esplosivi o di un delitto commesso per finalità di terrorismo, anche internazionale, o di eversione dell'ordine democratico.

iii. Interrogatorio

La persona sottoposta alle indagini, anche se in stato di custodia cautelare o se detenuta per altra causa, interviene libera all'interrogatorio, salve le cautele necessarie per prevenire il pericolo di fuga o di violenze; non possono essere utilizzati, neppure con il consenso della persona interrogata, metodi o tecniche idonei a influire sulla libertà di autodeterminazione o ad alterare la capacità di ricordare e di valutare i fatti.

iv. Custodia cautelare

La custodia cautelare in carcere e le altre misure cautelari personali sono previste dagli artt. 272-315 c.p.p.; il sistema delle misure cautelari personali è retto dai principi di adeguatezza e proporzionalità, alla stregua dei quali, in generale, da un lato, nel disporre le misure, il Giudice deve tener conto della specifica idoneità di ciascuna in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto e, dall'altro lato, ogni misura deve essere proporzionata all'entità del fatto e alla sanzione che sia stata o si ritiene possa essere irrogata.

C. Quali sono i miei diritti nel corso delle indagini?

i. Ho diritto a un interprete e a delle traduzioni?

Sì, alla stregua di quanto disposto dall'articolo 143 c.p.p..

ii. Ho diritto di essere informato e di accedere al fascicolo?

Al riguardo, va rilevato, in generale, che l'avviso della conclusione delle indagini preliminari - notificato all'indagato e al suo difensore - contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate e depositata presso la Segreteria del Pubblico Ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia; inoltre, tra l'altro, regole specifiche in tema di diritto a essere informati e di diritto ad accedere agli atti del fascicolo sono dettate, in particolare, in relazione al compimento dell'interrogatorio ovvero alla sottoposizione a misura cautelare personale.

iii. Ho diritto a un avvocato e a informare un terzo della mia situazione?

L'indagato/imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia; l'indagato/imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio. Tra l'altro, specifiche disposizioni contemplanti, per l'interessato, la facoltà di farsi assistere da persona di fiducia, purché prontamente reperibile e idonea, vigono in materia di ispezioni e perquisizioni.

iv. Ho diritto al patrocinio a spese dello Stato?

Sì, ove ricorrano le condizioni previste dalle disposizioni vigenti *in subiecta materia*.

v. Cosa è importante sapere per quanto riguarda:

a. Presunzione di innocenza

L'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana sancisce che l'imputato non è considerato colpevole sino alla condanna definitiva.

b. Diritto al silenzio e a non autoincriminarsi

Al riguardo, va rilevato, tra l'altro, che, prima che abbia inizio l'interrogatorio, la persona deve essere avvertita che le sue dichiarazioni potranno sempre essere utilizzate nei suoi confronti e che - salvo l'obbligo di dichiarare le proprie generalità - ha facoltà di non rispondere ad alcuna domanda, ma, comunque, il procedimento seguirà il suo corso; l'inosservanza di tali disposizioni rende inutilizzabili le dichiarazioni rese dalla persona interrogata.

c. Onere della prova

In generale, l'onere della prova per i fatti che si riferiscono all'imputazione, alla punibilità e alla determinazione della pena o della misura di sicurezza grava sul Pubblico Ministero.

vi. Quali sono le tutele specifiche per i minori?

Le norme relative ai procedimenti penali nei confronti di persone minorenni sono contenute nel D.P.R. 22/09/1988 n. 448, che, in generale, contiene una disciplina maggiormente ispirata al *favor* per gli indagati/imputati, sia nella fase delle indagini preliminari sia nel giudizio.

vii. Quali sono le tutele specifiche per le persone indagate in condizioni di vulnerabilità?

In linea generale, si applicano al riguardo le regole ordinarie in materia di tutela dei singoli diritti individuali che vengono in rilievo.

D. Quali sono i termini di durata delle indagini?

In generale, il Pubblico Ministero - ove non debba richiedere l'archiviazione - deve esercitare l'azione penale entro sei mesi dalla data in cui il nome della persona alla quale è attribuito il reato è iscritto nel registro delle notizie di reato; il termine è di un anno se si procede per taluno dei delitti indicati nell'articolo 407, comma 2 lettera a), c.p.p. (criminalità mafiosa, terrorismo, delitti in materia di armi e sostanze stupefacenti e altri gravi delitti). In ogni caso, il Pubblico Ministero, prima della scadenza, può richiedere al Giudice per le indagini preliminari, per giusta causa, la proroga del termine sopra indicato; ulteriori proroghe, di regola, possono essere richieste dal pubblico ministero nei casi di particolare complessità delle indagini ovvero di oggettiva impossibilità di concluderle entro il termine prorogato; ciascuna proroga può essere autorizzata dal giudice per le indagini preliminari per un tempo non superiore a sei mesi. Sempre in linea generale, la durata delle indagini preliminari, tenuto conto anche delle proroghe, non può, comunque, superare diciotto mesi; la durata massima è, tuttavia, di due anni se le indagini preliminari riguardano i menzionati delitti indicati nel citato articolo 407, comma 2 lettera a), ovvero in altre limitate specifiche ipotesi previste dalla legge.

E. Quali sono i provvedimenti della fase istruttoria, comprese le alternative alla custodia cautelare e le possibilità di trasferimento nello Stato di residenza (ordinanza cautelare europea)?

Oltre alla custodia cautelare in carcere, sono previste le seguenti misure cautelari personali coercitive: divieto di espatrio, obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, allontanamento dalla casa familiare, divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa, divieto e obbligo di dimora, arresti domiciliari, custodia cautelare in istituto a custodia attenuata per detenute madri, custodia cautelare in luogo di cura.

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

2 - I miei diritti nel corso del processo

A. Dove si svolgerà il processo?

In generale, il processo viene celebrato nel luogo ove ha sede il Giudice competente - per territorio e per materia - in relazione al reato oggetto del giudizio.

B. Le accuse possono essere modificate? In caso affermativo, ho diritto ad esserne informato?

In generale, se nel corso dell'istruzione dibattimentale il fatto risulta diverso da come è descritto nel decreto che dispone il giudizio e non appartiene alla competenza di un giudice superiore, il Pubblico Ministero modifica l'imputazione e procede alla relativa contestazione; analoga disposizione è dettata in relazione al reato concorrente e alle circostanze aggravanti risultanti dal dibattimento. Di regola, il Pubblico Ministero procede, invece, nelle forme ordinarie, se nel corso del dibattimento risulta a carico dell'imputato un fatto nuovo non enunciato nel decreto che dispone il giudizio e per il quale si debba procedere di

ufficio; tuttavia, il Presidente, qualora il Pubblico Ministero ne faccia richiesta, può autorizzare la contestazione nella medesima udienza, se vi è consenso dell'imputato presente e non ne deriva pregiudizio per la speditezza dei procedimenti. Nei casi in cui il P.M. procede alla contestazione immediata, l'imputato, di regola, può chiedere la sospensione del dibattimento, nonché l'ammissione di nuove prove.

C. Quali sono i miei diritti durante la comparizione in tribunale?

i. Devo essere presente al processo? A quali condizioni posso essere assente durante il processo?

L'imputato ha il diritto - non l'obbligo - di essere presente al processo; il giudice, tuttavia, può disporre l'accompagnamento coattivo dell'imputato assente, quando la sua presenza è necessaria per l'assunzione di una prova diversa dall'esame.

ii. Ho diritto a un interprete e alla traduzione dei documenti?

Sì, alla stregua di quanto disposto dall'articolo 143 c.p.p..

iii. Ho diritto a un avvocato?

L'indagato/imputato ha diritto di nominare non più di due difensori di fiducia; l'indagato/imputato che non ha nominato un difensore di fiducia o ne è rimasto privo è assistito da un difensore di ufficio.

iv. Di quali altri diritti procedurali dovrei essere a conoscenza? (ad es. comparizione degli indagati davanti al giudice)

Al riguardo, può essere rilevato che, ai sensi dell'art. 523 c.p.p., in sede di discussione, l'imputato e il difensore, in ogni caso, devono avere, a pena di nullità, la parola per ultimi, se la domandano; inoltre, va evidenziato, in generale, che, in ogni stato e grado del procedimento, le parti e i difensori possono presentare al Giudice memorie o richieste scritte.

D. Possibili condanne

Il Giudice pronuncia sentenza di condanna e l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio con la sentenza il Giudice applica la pena e le eventuali misure di sicurezza. Quando pronuncia sentenza di condanna inoltre il Giudice decide sulla domanda, eventualmente proposta, per le restituzioni e il risarcimento del danno se pronuncia condanna dell'imputato al risarcimento del danno, il Giudice provvede, altresì alla liquidazione, salvo che sia prevista la competenza di altro Giudice.

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

3 - I miei diritti dopo il processo

A. Ho il diritto di presentare ricorso contro la sentenza?

Sì, in linea generale - salvo le eccezioni previste dalla legge (cfr. art. 593 c.p.p.) - contro le sentenze di condanna può essere presentato atto di appello; contro le sentenze di primo grado appellabili, in alternativa, può essere proposto direttamente ricorso per Cassazione.

B. Quali altre possibilità di ricorso ho?

Contro le sentenze pronunciate in grado di appello o inappellabili - oltre che nei casi previsti da particolari disposizioni - può essere proposto ricorso per Cassazione per i motivi previsti dalla legge (v. art. 606 c.p.p.).

C. Quali sono le conseguenze di una condanna?

i. Casellario giudiziario

In generale, nel casellario giudiziale si iscrivono per estratto - tra l'altro - i provvedimenti giudiziari penali di condanna definitivi.

v. Esecuzione della sentenza, trasferimento dei detenuti, sospensione condizionale e sanzioni sostitutive

Sospensione condizionale della pena: in linea generale, nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore a due anni, ovvero a pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e ragguagliata a norma di legge, sia equivalente ad una pena privativa della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto e di due anni se la condanna è per contravvenzione; limiti di pena più alti sono previsti per i minorenni e per i maggiorenni infra-ventunenni (rispettivamente, tre anni e due anni e sei mesi).

Sanzioni sostitutive: ai sensi dell'art. 53 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, il Giudice, nel pronunciare la sentenza di condanna, quando ritiene di dovere determinare la durata della pena detentiva entro il limite di due anni, può sostituire tale pena con quella della semidetenzione; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di un anno, può sostituirla anche con la libertà controllata; quando ritiene di doverla determinare entro il limite di sei mesi, può sostituirla altresì con la pena pecuniaria della specie corrispondente.

Esecuzione della pena: in generale - salvo che si tratti di soggetto che, per il fatto oggetto della condanna da eseguire, si trovi in stato di custodia cautelare in carcere nel momento in cui la sentenza diviene definitiva - l'esecuzione della pena detentiva - anche costituente residuo di maggior pena - non superiore a quattro anni e non inflitta in relazione a determinati gravi reati - indicati dall'art. 656, comma 9 lett. a), c.p.p. e dall'art. 4bis Legge 354/1975 - viene sospesa dal Pubblico Ministero, con apposito decreto notificato al condannato e al suo difensore, contenente, tra l'altro, l'avviso che può essere presentata, nei termini di legge, istanza per la concessione di una misura alternativa alla detenzione carceraria ordinaria; in ordine all'istanza di misura alternativa eventualmente presentata provvede la Magistratura di Sorveglianza.

Trasferimento dei detenuti: si applicano al riguardo le disposizioni dettate con il Decreto Legislativo 7.9.2010 n. 16 - adottato in conformità alla Legge-delega 7.7.2009 n. 88 (Legge comunitaria 2008) - per conformare il diritto interno alla Decisione quadro 2008/909/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, datata 27 novembre 2008 (relativa all'applicazione del principio del reciproco riconoscimento alle sentenze penali che irrogano pene detentive o misure privative della libertà personale, ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea) ovvero le disposizioni dei Trattati internazionali bilaterali stipulati dall'Italia *in subiecta materia*.

Ultimo aggiornamento: 24/02/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.